



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(Sezione II)

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi riuniti n. 1936/2004 e n. 3624/2004 proposti da Bosco s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Noli Calvi nello studio del quale è elettivamente domiciliata in Milano, via Caradosso n. 11;

**contro**

il Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano e Armando Tempesta dell'Avvocatura comunale e domiciliato presso gli Uffici di quest'ultima in Milano, Via della Guastalla n. 8;

**per l'annullamento**

**A)** con il ricorso RG n. 1936/2004:

- del parere negativo della Commissione edilizia di Milano espresso nella seduta n. 3 del 22 gennaio 2004 con il quale è stata respinta la richiesta di autorizzazione paesistica per la realizzazione di una serra in Milano, via Pestalozzi n. 10;

- di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso;

**B)** con il ricorso RG n. 3624/2004:

- del provvedimento del Comune di Milano del 16 aprile 2004 prot. 377563/2004 n. 5/2004 con il quale è stata respinta la richiesta di autorizzazione paesistica per la realizzazione di una serra in Milano, via Pestalozzi n. 10;

- di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso ed, in particolare, del parere negativo della Commissione edilizia di Milano espresso nella seduta n. 3 del 22 gennaio 2004;

VISTI i ricorsi ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 12 aprile 2007 il Ref. Daniele Dongiovanni;

Uditi, ai preliminari, l'avv. Noli Calvi per la ricorrente e l'avv. Ricciardo, in sostituzione dell'avv. Surano, per il Comune resistente;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

### **FATTO**

La ricorrente è proprietaria di un complesso immobiliare in Milano, via Pestalozzi n. 10, costituito da 25 box auto interrati sopra il quale insiste un giardino.

L'immobile di che trattasi è situato nella zona del Naviglio Grande sottoposta al vincolo di cui al DGR 30 dicembre 1994 n. V/62221.

La società interessata, con riferimento al giardino sovrastante l'immobile in argomento, ha presentato al Comune resistente un progetto finalizzato alla realizzazione sulla predetta area di una serra, necessaria per il ricovero di attrezzi e la protezione di alcune piante nel periodo invernale.

Al riguardo, la Commissione edilizia del Comune di Milano, nella seduta del 22 gennaio 2004, ha reso parere negativo in ordine alla realizzazione del progetto di che trattasi in quanto ritenuto in contrasto con l'art. 2 dei "Criteri di gestione del vincolo dei Navigli" (il quale prevede che l'area in questione deve essere lasciata libera da ogni costruzione).

Avverso tale atto, ed ogni altro a questo connesso, presupposto e consequenziale, ha proposto impugnativa (RG n. 1936/2004) la società interessata, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, per i seguenti motivi:

*1) violazione e falsa applicazione delle norme e criteri per la tutela delle aree vincolate del Naviglio; violazione e falsa applicazione del regolamento edilizio; eccesso di potere per illogicità della motivazione.*

La zona interessata è interclusa da fabbricati e la serra che si intende realizzare è di piccole dimensioni tanto che non può essere assimilata ad una costruzione vietata dalle norme sul vincolo.

Allo stesso modo, la realizzazione della serra non può nemmeno essere qualificata come "costruzione" ai sensi del regolamento edilizio vigente in quanto costituisce un normale accessorio di uno spazio a giardino.

Pertanto, la Commissione edilizia, ritenendo la realizzazione della serra incompatibile con il territorio pur essendo finalizzata a valorizzare lo spazio a verde, ha interpretato in modo erroneo l'art. 2 delle norme di tutela del vincolo;

*2) violazione e falsa applicazione dell'art. 10.2.9 del regolamento edilizio; eccesso di potere per carenza di motivazione; errore sui presupposti; travisamento ed illogicità manifesta.*

La Commissione edilizia ha espresso il parere negativo sul presupposto che il progetto relativo alla realizzazione della serra "risulta per dimensioni e caratteristiche costruttive non finalizzata alla semplice fruizione del verde".

La valutazione espressa dalla Commissione non è condivisibile in quanto si basa su mere intenzioni non provate quando il dato rilevante è che si tratta di una serra inglese per la protezione delle piante, completamente vetrata e trasparente e non dotata di servizi.

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano eccependo dapprima l'inammissibilità del gravame per mancata lesività del parere impugnato e chiedendone, comunque, il rigetto perché infondato nel merito.

Con ordinanza n. 1097/04, è stata respinta la domanda di sospensiva.

Con atto depositato in data 5 novembre 2004, la ricorrente ha poi proposto il seguente motivo aggiunto:

*3) violazione dei criteri di attuazione del vincolo sul Naviglio; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta; errore sui presupposti; carenza di motivazione.*

La tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui la realizzazione non si pone in contrasto con il vincolo imposto sull'area di che trattasi, è confermata dall'esame delle statuizioni contenute nel verbale della Commissione provinciale Bellezze naturali del 3 marzo 2004 n. 2.

Ed invero, la predetta Commissione, nel chiarire quale attività edificatoria fosse ammissibile nelle aree a verde alla luce delle prescrizioni riguardanti il vincolo esistente nella zona, ha riconosciuto la possibilità di realizzare strutture provvisorie di modeste dimensioni, prive di allacciamenti ad impianti e correlate con l'uso prevalente dell'area.

In tale definizione rientra la serra di che trattasi la quale non ha carattere permanente né ha allacciamenti a servizi ulteriori rispetto a quelli necessari per la manutenzione di un giardino (acqua e luce elettrica).

Con il ricorso Rg n. 3624/2004, la ricorrente ha poi impugnato, per l'annullamento, il provvedimento con cui il Comune di Milano ha definitivamente negato il rilascio dell'autorizzazione paesistica per la realizzazione della serra in argomento.

Al riguardo, la società interessata ha ribadito le stesse censure proposte con il primo ricorso (Rg n. 1936/2004) che, pertanto, si intendono richiamate integralmente in questa sede.

Si è costituito anche in questo giudizio il Comune di Milano per resistere al ricorso.

In prossimità della trattazione del merito, la ricorrente ha depositato memoria

insistendo nell'accoglimento delle proprie conclusioni.

Alla pubblica udienza del 12 aprile 2007, le cause sono state trattate dal Collegio per la decisione.

## **DIRITTO**

1. Ai sensi dell'art. 52 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, richiamato dall'art. 19 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, deve essere disposta la riunione dei ricorsi n. 1936/2004 e n. 3624/2004 per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

2. In via preliminare, il ricorso n. 1936/2004 va dichiarato inammissibile in quanto il parere reso dalla Commissione edilizia non ha natura immediatamente lesiva degli interessi della ricorrente in quanto, oltre ad avere natura endoprocedimentale, è stato così qualificato dalla stessa amministrazione comunale avendo la stessa preannunciato l'adozione del provvedimento definitivo che, in effetti, è stato emanato ed impugnato dalla ricorrente con il gravame n. 3624/2004.

3. Ciò premesso, può quindi passarsi all'esame del ricorso da ultimo citato le cui censure ivi contenute – come detto nella parte in fatto - sono di identico tenore di quelle proposte con il primo ricorso (RG n. 1936/2004).

I tre motivi possono, peraltro, essere trattati congiuntamente in quanto riguardano profili diversi di un'unica censura.

La tesi della ricorrente si basa sull'assunto che la realizzazione di una serra sull'area di che trattasi ricompresa nella zona vincolata del Naviglio Grande non rientra nella nozione di costruzione la cui edificazione è esclusa dall'art. 2 dei

relativi "Criteri di gestione".

La suesposta tesi non è tuttavia condivisibile.

Al riguardo, è necessario precisare che, come esposto nella parte in fatto, la società interessata intende realizzare una serra completamente vetrata e non dotata di servizi, destinata alla protezione di piante ed al deposito di attrezzi.

Sul punto, occorre anzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (*Cons. St., sez. IV, 6 marzo 2006, n. 1119*), la costruzione di una serra che, pur costituita da strutture agevolmente rimovibili, sia destinata a far fronte ad esigenze continuative, in quanto destinata ad alterare in modo duraturo l'effetto urbanistico - territoriale, è soggetta al previo rilascio della concessione edilizia (*Cons. St., sez. V, 8 giugno 2000, n. 3247*).

È stato, poi, chiarito che una serra, quando consiste in un manufatto infisso al suolo, benché abbia carattere di relativa mobilità, rientra pur sempre nel concetto di opera di fabbricazione, avendo attitudine a permanere nel tempo ed a influire sulla razionale sistemazione del territorio, e pertanto per la sua realizzazione è necessario acquisire preventivamente la concessione edilizia (*Cons. St., sez. V, 25 novembre 1988, n. 760*).

Il previo rilascio del titolo edilizio è stato invece escluso nel solo caso di serra costruita su un fondo destinato ad uso agricolo, per finalità inerenti esclusivamente alla coltivazione del terreno, fuori dal centro abitato, formata di materiali facilmente amovibili, non infissa stabilmente al suolo né collegata con altre opere costruttive edilizie o che abbia dimensioni tali da non incidere

negativamente sull'ambiente circostante (*Cons. St., sez. V, 14 marzo 1980, n. 284*).

Ciò posto ed in considerazione delle caratteristiche strutturali del manufatto che la ricorrente intende realizzare e del contesto ambientale su cui andrebbe ad insistere (ovvero su un terreno non destinato ad uso agricolo e situato al di fuori del centro abitato), non sussistono dubbi sul fatto che, nel caso di specie, la serra in argomento risponda ad esigenze di carattere continuativo e necessari, sulla base della citata giurisprudenza, del previo rilascio del titolo abilitativo.

Tali circostanze sono pertanto sufficienti a supportare la tesi secondo cui la serra in argomento costituisce un volume edilizio che non è compatibile con i limiti imposti dall'art. 2 dei "criteri di gestione del vincolo dei Navigli" e che non consente il rilascio dell'autorizzazione paesistica richiesta dall'interessata.

Né può essere condiviso quanto sostenuto dalla ricorrente circa il fatto che l'area di che trattasi sia interclusa da fabbricati in quanto ciò non è comunque in grado di escludere che la serra di che trattasi, in caso di realizzazione, ricadrebbe comunque in una zona sottoposta a vincolo paesistico.

**4.** In conclusione, il ricorso n. 3624/2004 deve essere respinto.

**5.** Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, così dispone:

- dichiara inammissibile il ricorso n. 1936/2004;



- respinge il gravame n. 3624/2004.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente amministrazione, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio - Presidente

Daniele Dongiovanni – Referendario est.

Alessio Liberati - Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....  
(art. 55, l. 27.4.1982, n. 186)  
Il Direttore della Sezione